DISCIPLINA DI GUERRA

Art. 14

Revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione in caso di condanna

La condanna a pena restrittiva della liberta' personale, inflitta ai termini degli articoli 10, 11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione. L'autorita' giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorita' che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione. Quest'ultima autorita', entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1932, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina di guerra
Estremi	Legge 14 dicembre 1931, n. 1699
Capo	III — Della mobilitazione civile degli Enti e dei cittadini e suoi effetti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1932

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-di-guerra/art-14-revoca-della-dispensa-ammissione-a-ritardo-od-esonerazione-in-caso-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it